

COMMISSIONE XIV
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

48.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRASCA

INDICE

	PAG.
Proposte di legge (Discussione e rinvio):	
CHIOVINI CECILIA ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1239);	
SIGNORILE: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661);	
MORINI ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente (3209)	553
PRESIDENTE	553, 557, 560
BOFFARDI INES	557
CHIOVINI CECILIA	556
FERRI MARIO, <i>Relatore</i>	554
FOSCHI, <i>Sottosegretario di Stato per la sanità</i>	559
GASCO	560
MORINI	557

Discussione delle proposte di legge: Chiovini Cecilia ed altri: Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1239); Signorile: Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (1661); Morini ed altri: Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente (3209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Chiovini Cecilia, Triva, Fabbrì Seroni Adriana, Abbiati Dolores, Astolfi Maruzza, Bianchi Alfredo, Caruso, Casapieri Quagliotti Carmen, Cerra, Ciai Trivelli Anna Maria, de Carneri, Di Gioia, Jacazzi, Iotti Leonilde. La Bella, Lodi Faustini Fustini Adriana, Mendola Giuseppa, Riga Grazia, Sgarbi Bompiani Luciana, Talassi Giorgi Renata e Venturoli: « Scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »; Signorile: « Soppressione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »; Morini, Allocca, Boffardi Ines, Cattaneo Petrinì Giannina, De Maria, Gasco, Innocenti, Orsini, Sgarlata, Sisto e Urso Giacinto. « Trasferimento delle funzioni dell'ONMI e scioglimento dell'ente ».

L'onorevole Mario Ferri ha facoltà di svolgere la relazione.

La seduta comincia alle 11,35.

ALLOCCA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

FERRI MARIO, *Relatore*. Il Comitato ristretto nominato nel corso dell'esame in sede referente ha predisposto, dopo un lungo e tormentato lavoro, un testo unificato che affronta il problema dello scioglimento dell'Opera nazionale per la maternità e per l'infanzia e che è frutto delle indicazioni espresse in materia da tutti i gruppi politici. Mi auguro che questo testo incontrerà un giudizio favorevole da parte della Commissione, affinché possa pervenire a soluzione un problema particolarmente sentito e vivo nella realtà del paese.

Particolari difficoltà sono nate in ordine alla questione della sistemazione e del trattamento del personale dell'ONMI, in quanto il personale stesso ha manifestato vivissime preoccupazioni riguardo alla sua futura posizione, anche in considerazione di quanto si è verificato in occasione dello scioglimento della GESCAL, i cui dipendenti, in particolare quelli della sede centrale, hanno vagato per mesi alla ricerca di una stabile sistemazione. Sono sorte così numerose polemiche, quasi tutte a mio giudizio infondate, nell'alimentare le quali ha giocato un ruolo determinante un eccessivo spirito corporativo, sollecitato dal fatto che si è reso necessario rivedere una serie di posizioni consolidate nel tempo, alcune delle quali, ovviamente, non sarà più possibile assicurare per il futuro.

Il Comitato ristretto, nel corso dei suoi lavori, ha anche preso contatti con gli organi regionali competenti e con le organizzazioni sindacali; da tali incontri è emersa più evidente e si è rafforzata l'idea che è necessario pervenire rapidamente allo scioglimento dell'ONMI.

Il testo predisposto dal Comitato ristretto tiene conto di questa esigenza e tiene anche conto della necessità che lo scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia avvenga con tutte le cautele possibili, affinché non ne derivino disagi nel settore della pubblica amministrazione ed affinché il personale in servizio presso l'ente non ne abbia a subire danni e sacrifici.

È una legge importante non solo perché investe un settore come quello dell'assistenza all'infanzia, che nel corso del tempo ha mostrato di essere vittima di una serie di limiti e di deficienze, ma anche perché consente di applicare per la prima volta la legge n. 382 del 1975 e la legge sul parastato n. 70 pure del 1975, così da poter costituire un valido punto di riferi-

mento per il Parlamento in ordine allo scioglimento di altri enti.

Cercherò di riassumere brevemente il testo unificato elaborato dal Comitato. All'articolo 1 si prevede lo scioglimento dell'ONMI. Si stabilisce, poi, che alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero del tesoro con le modalità e le procedure stabilite dalla legge del 4 dicembre 1956, n. 1404: si tratta della legge per la soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici o sottoposti a controllo statale.

Con l'articolo 2 si prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1976, il trasferimento alle regioni dei compiti esercitati dall'ONMI che riguardano materie di competenza regionale. Poi, si stabilisce il trasferimento alle regioni di tutte le altre funzioni amministrative esercitate dall'ONMI e dai comitati di patronato, come pure dei poteri di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità.

L'articolo 3 trasferisce le funzioni amministrative relative agli asili-nido e ai consultori comunali, ai comuni in cui hanno sede dette istituzioni, in applicazione dell'articolo 118 della Costituzione. Analogamente sono attribuite alle province le funzioni amministrative esercitate dai comitati provinciali dell'ONMI.

All'articolo 4 si prevede che le regioni disciplinino con legge le materie oggetto di trasferimento.

L'articolo 5 prevede il trasferimento del patrimonio immobiliare dell'ONMI alle province e ai comuni dove sono ubicati i beni che lo compongono, in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni prevista dagli articoli precedenti. Per quanto riguarda, poi, la sede centrale, si prevede il trasferimento al demanio dello Stato.

Uno degli articoli più travagliati di questo testo è stato il sesto, che investe il personale dell'ente. Si prevede che il personale, in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974, che sia stato regolarmente assunto, è trasferito alle province e ai comuni in corrispondenza delle funzioni attribuite con gli articoli precedenti. Poi per tranquillizzare detto personale, si è stabilito che l'inquadramento nei ruoli degli enti destinatari ha luogo salvaguardando le posizioni di carriera ed il trattamento economico acquisiti alla entrata in vigore della legge ed ha effetto dalla data del trasferimento.

Naturalmente, si è prevista la facoltà, per i comuni e le province, di modificare i regolamenti organici, seguendo le opportune norme. Si è quindi affrontato il problema più difficile, cioè quello del personale di ruolo e avventizio che presta servizio presso la sede centrale dell'ONMI. La sistemazione delle altre categorie di personale non presentava infatti difficoltà molto rilevanti, essendo in fondo l'opera del personale periferico chiaramente individuata, se ad esempio si trasferisce al comune un asilo, viene trasferito anche il personale che vi presta servizio, senza che sorgano questioni di cambio di residenza, o altre; lo stesso dicasi per il personale che presta servizio presso le sedi provinciali, e che, sciogliendosi tali sedi, passa alle dipendenze della provincia. Occorreva piuttosto preoccuparsi di trovare per le 200 unità lavorative della sede centrale una collocazione, nell'ambito delle necessità e delle esigenze della pubblica amministrazione.

Devo dire onestamente che tale personale avrebbe gradito un trasferimento nell'ambito dei servizi e delle imprese del parastato. Non si è potuto però risolvere il problema in questi termini, in quanto una soluzione del genere non solo andava contro le nostre opinioni, ma soprattutto veniva meno al rispetto della legge n. 382 del 1975 sul riordino della pubblica amministrazione, la quale prevede che il personale degli enti disciolti dev'essere collocato in un ruolo unico ad esaurimento (di cui all'articolo 6 della legge stessa) da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; tale personale dev'essere poi utilizzato secondo le esigenze della pubblica amministrazione.

Abbiamo dovuto seguire delle indicazioni. La prima veniva dalla I Commissione affari costituzionali, la quale ha precisato che, essendo trasferite alle regioni anche le funzioni di vigilanza nei confronti del disciolto ONMI, il personale addetto a questo servizio doveva essere trasferito alle regioni. Tutto ciò, ovviamente, comportava delle notevoli complicazioni, in quanto vi poteva essere addirittura il rischio di un trasferimento del personale dalla sede centrale a quelle periferiche, con tutti i conseguenti disagi che si possono immaginare a carico di quei lavoratori che ormai da anni vivevano a Roma, essendo dipendenti della sede centrale dell'ONMI e non pensando all'eventualità di un trasferimento presso altri istituti pubblici.

D'accordo quindi con la I Commissione affari costituzionali, abbiamo previsto due possibilità: il trasferimento di questo personale alle regioni, per esigenze del servizio di vigilanza, o il collocamento — a domanda dello stesso personale interessato — nel ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la prospettiva di venire utilizzati da quelle pubbliche amministrazioni che avessero esigenza di personale. Ovviamente questa soluzione garantisce la conservazione delle posizioni di carriera, dei diritti acquisiti e del trattamento economico maturati dal personale in questione durante gli anni di servizio prestato.

Qualche collega potrà notare che nelle disposizioni sono stati fatti salvi alcuni diritti che nascono dall'applicazione dell'accordo sindacale previsto dalla legge sul parastato. Il personale di cui ci stiamo occupando appartiene al parastato, la legge sul parastato è stata approvata da setteotto mesi, e prevede, nell'ambito del riordino di questo tipo di personale, tutta una serie di aggiustamenti di carriera, che vengono incontro anche alle aspettative e alle aspirazioni maturate dal personale dell'ONMI durante gli anni, e che non hanno potuto trovare soddisfazione in passato.

Come i colleghi sanno, a proposito della legge sul parastato il Governo e le organizzazioni sindacali stanno discutendo i termini di un accordo di carattere generale; ora, il personale dell'ONMI, dopo anni di aspettative e di speranze, rischiava di vedere approvato un accordo del genere senza per altro poterne beneficiare, perché, nel frattempo, sarebbe scattato il meccanismo di scioglimento dell'ONMI stesso. Per ovviare a tale inconveniente, abbiamo appunto stabilito che, nella ricostruzione delle carriere di questo personale, siano fatti salvi i diritti acquisiti e le posizioni giuridiche ed economiche, con riferimento alla legge del 1975 che riordina i servizi del personale parastatale.

Agli atti amministrativi, necessari per l'espletamento di tutte le pratiche occorrenti per il trasferimento del personale in questione e per la ricostruzione delle carriere, dovrà provvedere l'ufficio liquidatore che si trova presso il Ministero del tesoro, secondo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 1 del testo unificato. Poiché per il personale attualmente occupato presso la sede centrale dell'ONMI è previsto il comando presso il Ministero della

sanità (in attesa che possa essere definitivamente sistemato nel ruolo unico di cui si è detto) una prima occupazione di questo personale, se il Ministero del tesoro ne vorrà tener conto, potrà consistere nel provvedere esso stesso all'espletamento di tutti gli atti necessari per il trasferimento del personale interessato e per la ricostruzione delle carriere del medesimo.

L'articolo 7 del testo unificato che stiamo esaminando disciplina poi il trasferimento del personale della sede centrale dell'ONMI al ruolo unico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. A proposito di altro personale a suo tempo trasferito, si è lamentata, nelle disposizioni relative a tale trasferimento, la mancanza di norme che contenessero garanzie ed impegni specifici: per ovviare a tale inconveniente, abbiamo esplicitamente prescritto che le domande del personale che abbia chiesto l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge che discutiamo, e che l'ufficio liquidatore dovrà, entro i successivi 30 giorni, trasmettere tali domande alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che provvederà a collocare il personale stesso — con il rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite — nel ruolo unico di cui alla lettera b) dell'articolo 6 della citata legge n. 382 del 1975. Come ho già accennato, nelle more dell'esecuzione di queste operazioni, il personale, già prestante servizio presso la sede centrale dell'ONMI, è comandato a prestare servizio alle dipendenze del Ministero della sanità.

Con l'articolo 8, il personale trasferito ai sensi della presente legge è iscritto, ai fini del trattamento di pensione, alla CPDEL o alla CPS. Inoltre, i contributi relativi ai servizi o periodi, già riconosciuti utili ai fini dei preesistenti ordinamenti di quiescenza, versati all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti, sono trasferiti nella cassa pensione dei dipendenti degli enti locali, garantendo al personale le stesse condizioni maturate nel corso degli anni di carriera e di servizio.

Con l'articolo 9 si regolarizzano le posizioni del personale agli effetti dell'assistenza trasferendo all'INADEL le competenze per il personale trasferito alle regioni e all'ENPAS le competenze per il personale trasferito o comandato presso lo Stato.

L'articolo 10 è quello che riguarda il contributo statale che già era previsto per l'ONMI in funzione del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, che viene soppresso, prevedendosi con questo provvedimento uno stanziamento annuo attraverso un fondo speciale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, adeguato «alle occorrenze delle funzioni trasferite a norma della presente legge».

Inoltre, sempre nell'articolo 10 si prevede che tale fondo per l'anno 1976 è stabilito nella somma di lire 71 miliardi 500 milioni e non potendo espressamente dire nel provvedimento che questo stanziamento è insufficiente, ci siamo limitati a dire che comunque negli anni a venire lo stanziamento non dovrà essere di importo inferiore a quello relativo al 1976.

Il fondo sarà ripartito tra le regioni ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, in proporzione alla spesa mediamente sostenuta dall'ONMI nel triennio 1973-1975 in ciascuna delle regioni interessate.

Le regioni, con legge di bilancio, assegneranno alle province ed ai comuni le somme necessarie all'esercizio delle funzioni ad esse attribuite.

L'articolo 11 prevede la sostituzione dell'ONMI con le regioni, le province ed i comuni in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni relative ai servizi di assistenza espletati dall'ente.

Con questo provvedimento, che sottoponiamo all'attenzione degli onorevoli colleghi, si è cercato quindi di andare incontro alle necessità di carattere generale, di riordinare un settore che ormai non era più in grado di assolvere ai compiti e delle funzioni per le quali era stato istituito e di rispettare la norma costituzionale tenendo conto oltre che delle necessità dell'assistenza all'infanzia, in senso più moderno e avanzato, anche delle esigenze del personale chiamato ad espletare queste funzioni. Con questo provvedimento si tende ad affermare la presenza dello Stato in modo più deciso e più massiccio in ordine all'assistenza all'infanzia.

CHIOVINI CECILIA. Ritengo che la discussione sulle linee generali si sia compiuta in modo abbastanza esauriente allorché abbiamo esaminato il provvedimento in sede referente e pertanto ciascun collega potrebbe riservarsi di intervenire in sede di esame dei singoli articoli.

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

BOFFARDI INES. Tutti noi abbiamo il desiderio di approvare al più presto il provvedimento in discussione, però vorrei ricordare che in sede referente avevamo davanti a noi tre testi, mentre oggi abbiamo il testo unificato del Comitato ristretto per cui ritengo che sarebbe opportuno intervenire su quest'ultimo.

PRESIDENTE. Ritengo che in sede referente si sia svolta una ampia discussione sul provvedimento di legge che è stata alla base del lavoro del Comitato ristretto per cui inviterei gli onorevoli colleghi, al termine della relazione dell'onorevole Mario Ferri sui risultati raggiunti dal Comitato ad intervenire in modo rapido e sintetico; è comunque chiaro che resta salvo il diritto dei colleghi di intervenire in sede di discussione sulle linee generali, quindi mi affido al loro senso di responsabilità per favorire un più sollecito *iter* del provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MORINI. Il dibattito svoltosi in sede referente ha già lumeggiato in modo sufficiente le posizioni dei gruppi al riguardo di questo importante provvedimento e non è per carità di partito o per amor pro della proposta di legge riguardante lo scioglimento dell'ONMI avanzata dal gruppo della democrazia cristiana; proposta impostata in modo oltre modo realistico e soprattutto collegata al momento che viviamo. Cioè, un momento politico che ci vede affrontare il provvedimento relativo alla riforma sanitaria e in altre due Commissioni il provvedimento concernente la riforma assistenziale. Di qui una impostazione che prevedeva lo scioglimento di ogni potere centrale e una sistemazione transitoria affidata alle province.

Comunque, successivamente sono state superate le proposte di legge presentate dai vari gruppi politici e siamo arrivati ad un testo unificato largamente soddisfacente.

L'atteggiamento della democrazia cristiana è indubbiamente legato alla realtà istituzionale del momento, che vede nella nuova realtà degli enti locali, tra l'altro strettamente collegata con tutta la tradizione del nostro movimento politico, un momento particolarmente interessante e degno della massima considerazione.

Il gruppo della democrazia cristiana non è mosso da alcun intento punitivo nei con-

fronti dell'ONMI e tanto più nei confronti dei lavoratori dell'ente; perché va ricordato che una polemica che distingueva scarsamente tra difetti della struttura centrale, insufficienze di finanziamenti e quindi insufficienze di erogazioni di servizi, coinvolgeva alla fine in un giudizio negativo anche lo stesso personale. Questo va ricordato per chiarire, ripeto, che il gruppo democristiano è mosso da una considerazione di carattere positivo, secondo la quale le citate funzioni vanno trasferite agli enti locali perché così prevede la Costituzione e così prevede la realtà applicativa della Costituzione ed anche perché così prevedono la storia e la tradizione del nostro movimento politico.

Ora, il testo redatto dal Comitato ristretto che ha subito un esame importante ed approfondito da parte della I Commissione affari costituzionali — che lo ha modificato fornendo tra l'altro indicazioni molto precise e molto minute che non possiamo non rispettare — appare soddisfacente in larga misura. Però il problema riguarda i tempi che tale testo prevede. Se noi approvassimo il provvedimento in gennaio per un altro gennaio, *nulla quaestio*; ma noi lo approviamo oggi 19 novembre o domani 20; esso poi passerà al Senato, il quale, ben che vada, lo approverà fra venti giorni (speriamo nella stesura nostra). Il provvedimento sarà varato quindi poco prima della fine del mese di dicembre prevedendosi che esso abbia applicazione immediata a partire dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Questo è l'aspetto che dobbiamo considerare realisticamente e per questo da un po' di tempo il nostro gruppo sta studiando la questione con rappresentanze sindacali del personale interessato ed ha chiesto anche la collaborazione del servizio studi, legislazione ed inchieste parlamentari della Camera.

Credo che questo nostro atteggiamento sia realistico. Noi potremmo anche, in modo un po' farisaico, affermare che le cose vanno bene così come stanno, e sarà sufficiente poi non accelerare l'*iter* del provvedimento quando esso sarà discusso al Senato perché i termini non possano più essere rispettati e si renda necessario un nostro ritorno sull'argomento. Il nostro gruppo invece agisce nell'intento di rispettare il termine del 1° gennaio 1976 e pertanto riteniamo che occorra studiare una normativa transitoria.

È giunta, al riguardo, alla presidenza della Commissione una lettera della Federazione CGIL, CISL e UIL a firma di Lama, Storti e Vanni che è da tenere in seria considerazione. L'esigenza cui ci richiama questo intervento autorevole è che questo atto di riforma, che sul piano concreto è il primo che prefiguri la riforma sanitaria e quella assistenziale, non coinvolga il personale nel senso che quest'ultimo sia indotto a contrastare, a temere, a respingere il provvedimento. Il primo atto realistico di un riformatore deve essere, infatti, quello di fare in modo che il personale interessato sia favorevole alla riforma che si sta elaborando, senza cadere schiavo delle esigenze corporative e settoriali di quel personale, i cui componenti si preoccupano, giustamente, della loro sorte, delle loro funzioni, dei loro doveri ed anche degli aspetti economici che li riguardano. Dobbiamo dunque, pur non rinunciando al nostro dovere di legislatori, far sì che il personale interessato alla riforma non contrasti il provvedimento che stiamo per approvare. Per questo motivo desidero esporre in termini precisi le motivazioni di una normativa transitoria che vedrei come appendice al testo già elaborato e che, in quanto tale, ci soddisfa salvo qualche problema che andrebbe esaminato più approfonditamente.

Nell'articolo 4, ad esempio, si dovrebbe esplicitare che le regioni nel legiferare sulla materia hanno anche il potere di organizzare, nell'ambito del loro territorio, le attribuzioni di funzioni diversamente da quanto disposto dall'articolo 2. Deve essere ben chiaro che le regioni che intendano affidare attività a livello sovracomunale possono farlo senza vincoli di sorta, soprattutto per quanto riguarda i servizi (non gli asili-nido, la cui organizzazione spetta ai comuni).

Vi è poi il problema di specificare meglio l'ultima parte della dizione di tale articolo comprendendovi in modo globale anche l'assistenza alla cosiddetta infanzia illegittima: noi intendiamo dare alle regioni questo potere perché vogliamo che si utilizzino meglio le strutture oggi discriminatorie per questa parte dell'infanzia e che esse siano in grado di funzionare per tutti. Valga a questo proposito l'esempio della provincia di Modena, che ha chiuso il suo istituto provinciale per l'infanzia e ne ha trasferito il direttore ai servizi dell'ONMI.

Quanto al personale bisogna tener presente che, al 31 dicembre 1974, era com-

posto da 8 500 dipendenti. Dal 1° gennaio al 31 ottobre 1975 le assunzioni sono state 332 mentre le cessazioni dal servizio sono state 389; cosicché la consistenza numerica del personale al 1° novembre 1975 appare inferiore a quella del 1974.

Inoltre, la regione Trentino-Alto Adige ha fatto pervenire una dizione rispettosa delle autonomie delle province di Trento e Bolzano. Poiché vi sono precedenti in tal senso, invito i colleghi a tener presente questo aspetto, sempre nell'intento di evitare che il provvedimento ci torni indietro dal Senato a causa di dizioni improprie che in esso siano contenute.

Ed ora vengo alle norme transitorie che il gruppo democristiano ha approntato in una specifica riunione. Noi abbiamo previsto due articoli (che potrebbero diventare tre), come norme transitorie, proprio per non intaccare in termini minuti l'articolato sostanziale, che deve essere fatto di principi. Desidero richiamare una legge, approvata in questa legislatura ma non ancora pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*, che riguarda il trattamento di previdenza, di quiescenza, di assistenza delle organizzazioni sanitarie dell'INPS, dell'INAIL, della Croce rossa e dell'*Eastman* ed una legge del 1974 assai minuziosa che riguarda del personale di consistenza inferiore a quello di cui stiamo trattando. Vorrei invitare i colleghi a considerare anche la legge che regola lo scioglimento della « Gioventù italiana », anche questa assai minuziosa.

Non credo, quindi, che sia fuori luogo anticipare dei provvedimenti, anche se, se trascorresse dell'altro tempo, essi forse troverebbero una più ampia regolamentazione.

Fatte queste premesse, illustrerò alcune proposte aggiuntive al testo del Comitato ristretto, intese ad introdurre delle norme transitorie per regolare la fase di passaggio delle funzioni e del personale dell'ONMI agli enti locali.

L'articolo 6 del testo del Comitato, che affronta problemi inerenti al trattamento del personale dell'ONMI, prevede che il personale della sede centrale venga trasferito alle regioni per le esigenze dei servizi di vigilanza o, a domanda, nel ruolo unico di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 20 agosto 1975, n. 382, bisogna tener conto, però, del fatto che il ruolo previsto dall'articolo 6 della legge n. 382 non è ancora stato predisposto ed è quindi necessario regolare la sistemazione transitoria del personale dell'ONMI che ad esso sarà destinato.

A tale scopo il primo articolo dello schema di norme transitorie predisposto dal gruppo democristiano prevede quanto segue:

« Il personale della sede centrale, in attesa del trasferimento previsto dall'articolo 6, secondo comma, è comandato a decorrere dal 1° gennaio 1976 a prestare servizio alle dipendenze del Ministero della sanità.

« Il Ministero della sanità provvede altresì, ai fini dei compiti previsti al primo e secondo comma dell'articolo successivo, alla assegnazione transitoria alle singole amministrazioni provinciali ed alla amministrazione comunale di Roma del personale in servizio presso le sedi e le strutture periferiche dell'ONMI mediante la trasmissione di elenchi nominativi, contenenti le precise generalità di ogni dipendente, la qualifica rivestita e le mansioni attribuite, nonché l'indicazione del trattamento economico stipendiale corrisposto nel mese di dicembre 1975 ».

Il Ministero della sanità, quindi — secondo le norme transitorie predisposte dal gruppo democristiano — dovrà assicurare il continuo aggiornamento dello stato economico e giuridico del personale dell'ONMI, allo scopo di evitare che, una volta acquisita una sistemazione definitiva, il personale stesso possa essere esposto a disagi di natura economica o giuridica determinati dal fatto che, durante il periodo di sistemazione provvisoria, gli eventuali mutamenti intervenuti nella carriera di ciascun dipendente non siano stati registrati.

Per quanto riguarda le situazioni locali, il secondo articolo dello schema di norme transitorie prevede quanto segue:

« Sino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo 4, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 1976, le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma provvedono a decorrere dal 1° gennaio 1976, nell'ambito dei rispettivi territori, in via di anticipazione in favore del personale in servizio presso tutte le sedi e le strutture periferiche dell'ONMI al pagamento delle competenze spettanti al personale in virtù della normativa vigente nonché dell'accordo di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

« Le amministrazioni provinciali e l'amministrazione comunale di Roma provvedono altresì nei termini di cui al precedente comma alla ordinaria gestione di tutti i servizi precedentemente gestiti dai

comitati provinciali ONMI e dal comitato comunale ONMI di Roma, provvedendo ad anticipare quanto strettamente necessario e succedendo transitoriamente all'ONMI secondo quanto previsto dall'articolo 12

« Le amministrazioni riceventi provvedono sino alla definizione delle posizioni individuali ad erogare le competenze spettanti al personale sulla base dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1975, fatta salva l'applicazione dei provvedimenti adottati dal Ministero della sanità, in applicazione del secondo comma dell'articolo precedente

« A tal fine le province ed il comune di Roma sono autorizzati ad iscrivere nel proprio bilancio, fra le partite di giro, i necessari stanziamenti di spesa nonché capitoli di entrata corrispondenti ai relativi recuperi a carico del bilancio regionale in relazione al quinto comma dell'articolo 10 ».

Questo secondo articolo assicurerà, se approvato, la continuità dei servizi attualmente gestiti dall'ONMI, il pagamento del personale e permetterà alle amministrazioni provinciali ed al comune di Roma di reperire i fondi necessari a tale scopo.

Per quanto riguarda, poi, l'attività degli asili-nido, il terzo articolo delle norme transitorie prevede che « le amministrazioni comunali possono in qualsiasi momento sostituirsi alla amministrazione provinciale previa intesa con la stessa negli adempimenti previsti nell'articolo precedente relativamente agli asili nido di loro competenza territoriale ».

L'approvazione di queste norme transitorie, a nostro giudizio, non limiterà la portata politica del provvedimento in discussione, anzi ci permetterà di beneficiare della collaborazione del personale dell'ONMI e faciliterà una sollecita conclusione dell'iter del provvedimento.

Le norme transitorie, in sostanza, consentiranno alla Camera ed al Senato di affrontare in termini realistici una riforma di grande importanza, qual è quella dello scioglimento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, e renderanno possibile porre le basi perché tale riforma diventi efficacemente operante

FOSCHI, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Mi corre l'obbligo non gradito di comunicare a questa Commissione che mi è pervenuto un telegramma da parte del ministro del tesoro. Mi segnala che la cifra

VI LEGISLATURA — QUATTORDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1975

indicata nel parere della V Commissione bilancio, 500 milioni, è errata e va corretta in 55 miliardi. La differenza tra la somma di lire 71.500 milioni già iscritta al capitolo 2584 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1976 e quella di lire 55 miliardi destinata per lo stesso anno alle regioni, ossia lire 16.500 milioni, deve essere utilizzata quale primo apporto al fondo di cui all'articolo 14 della legge del 4 dicembre 1956, n. 1404, per fronteggiare il disavanzo della liquidazione dell'ente.

Quanto al merito del provvedimento, mi limito a constatare una notevole convergenza di obiettivi: forse c'è ancora da definire meglio qualche aspetto relativo alle norme transitorie suggerite dall'onorevole Morini. Quale rappresentante del Governo mi riprometto di intervenire poi nel corso della discussione sui singoli articoli per alcune precisazioni.

In particolare vorrei suggerire una interpretazione delle leggi n. 70 e n. 382 del 1975 (da applicarsi in ordine alla destinazione del personale) che dia conto della necessità di una procedura il più possibile rapida e snella. Analogo discorso può essere fatto a proposito della sede centrale dell'ONMI, che sarà destinata al demanio

e, quindi, al Ministero della sanità: perché questo passaggio?

PRESIDENTE. Proporrei di rinviare il seguito della discussione di queste proposte di legge, o a questa sera, al termine della seduta delle Commissioni riunite, o a domani mattina, in modo da poter approvare entro questa settimana lo scioglimento dell'ONMI.

GASCO. Chiedo solo che mi sia data la possibilità di intervenire.

PRESIDENTE. Ho detto che darò la possibilità di parlare a tutti i colleghi che lo vogliono. Mi limito solo a raccomandarmi al loro senso di responsabilità perché facilitino un rapido *iter* del provvedimento.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO